

Direzione Ambiente

Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

GG

3

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

8 gennaio 2014

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori:

Maurizio BRACCIALARGHE

Ilda CURTI

Enzo LAVOLTA

Stefano LO RUSSO

Domenico MANGONE

Gianguido PASSONI

Mariagrazia PELLERINO

Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio LUBATTI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 40/98. INDIVIDUAZIONE AUTORITÀ COMPETENTE E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO V.I.A. V.A.S. - ISTITUZIONE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE E DELL'UFFICIO DI DEPOSITO. REVOCA DELLE DELIBERAZIONI MECC. 20011112/06, MECC. 200201468/21 E MECC. 200205652/21.

Proposta dell'Assessore Lavolta
di concerto con gli Assessori Lo Russo e Lubatti,

La Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti e stabilisce i criteri per rendere coerente l’attività di pianificazione e programmazione con gli obiettivi di tutela ambientale, dispone:

- all’art. 6 (*Autorità competenti*), che i comuni sono Autorità competente, per i progetti di cui all’allegato B3 alla medesima L.R. 40/98;
- all’art. 7 (*Organo tecnico presso l’autorità competente*), che è istituito l’Organo tecnico presso l’autorità competente con i compiti di:
 - ricevere le domande e le istanze di avvio dei procedimenti;
 - espletare le procedure relative alle fasi di verifica (di cui all’articolo 10 della L.R.), specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (di cui all’articolo 11 della L.R.) e di valutazione (di cui all’articolo 12 della L.R.);
 - promuovere le attività di controllo e monitoraggio relative all’attuazione dei progetti (di cui all’articolo 15 della L.R.);
- all’art. 8 (*Supporto tecnicoscintifico dell’ARPA*), che l’ARPA coadiuva le Autorità competenti assicurando, nello svolgimento delle istruttorie e nelle attività previste dalla L.R., il supporto tecnico-scientifico;
- all’art. 19 (*Ufficio di deposito progetti*), che presso l’Autorità competente è individuato l’ufficio di deposito dei progetti e degli studi di impatto ambientale cui è assegnato il compito di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico: la documentazione presentata per la procedura; le osservazioni presentate dal pubblico; i provvedimenti conclusivi della fase di verifica; i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale; il registro contenente l’elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito;
- all’art. 20 (*Compatibilità ambientale di piani e programmi*), che gli strumenti di programmazione e pianificazione –e le loro varianti sostanziali– sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale; a tale fine, contengono all’interno della relazione generale le informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale che valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell’attuazione del piano o del programma sull’uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, il clima, il paesaggio, l’ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione.

In ossequio alle predette disposizioni, la Giunta Comunale, con deliberazione dell’11

dicembre 2001 (mecc. 011112/06), successivamente integrata con la deliberazione del 12 marzo 2002 (mecc. 0201468/021), e con la deliberazione del 23 luglio 2002 (mecc. 0205652/021), istituì l'Organo Tecnico comunale e l'Ufficio di deposito progetti e disciplinò le relative procedure.

In particolare, furono individuati quali componenti dell'Organo Tecnico comunale quei Settori dell'Amministrazione, come in allora determinati dall'assetto organizzativo dell'Ente, dotati di specifiche competenze tecniche idonee a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all'espressione del parere di compatibilità ambientale.

Successivamente alla promulgazione della L.R. 40/98, con l'emanazione della direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente "La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", comunemente detta "Direttiva VAS", è stata introdotta nel diritto della Comunità europea la valutazione ambientale di piani e programmi, definita Valutazione Ambientale Strategica e siglata VAS. La direttiva, in sintesi, definì i principali istituti della VAS, ha imposto agli Stati membri di prevedere, nel proprio ordinamento interno, un più approfondito apprezzamento delle esigenze di tutela dell'ambiente nella fase di predisposizione di determinati piani e programmi, da attuarsi mediante una valutazione ambientale da svolgere durante la fase preparatoria dei piani, o programmi, anteriormente all'adozione e in modo integrato alle procedure per l'adozione dei medesimi piani o programmi.

La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con la Parte Seconda –intitolata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)*"– del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "*Norme in materia ambientale*", successivamente sostituita dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 152/2006*", il quale, tra le altre cose, dispone che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore (13 febbraio 2008) e che, trascorso tale termine, trovano diretta applicazione le disposizioni del decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

La Regione Piemonte, nelle more della approvazione di specifiche modifiche alla Legge Regionale 40/1998, ha adottato due provvedimenti deliberativi della Giunta regionale costituenti atti di indirizzo e coordinamento volti a garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla valutazione di impatto ambientale e alla valutazione ambientale strategica:

- la deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2009, n. 63-11032, recante "*Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006. Approvazione.*", volta a garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla valutazione di impatto ambientale. Detta D.G.R. include un allegato nel quale sono

impartite disposizioni su specifici aspetti procedurali per i quali il dettato normativo della L.R. 40/98 non è concorde con il dettato normativo del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 4/2008);

- la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 – recante “*D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.*”, al fine di garantire un’applicazione del precitato articolo 20 della L.R. 40/1998 coerente con la direttiva 2001/42/CE e comunque tale da garantire che la stessa possa ritenersi “compatibile” con le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 4/2008). Detta D.G.R. include due allegati contenenti i primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di VAS: il primo, riferito in generale a tutte le tipologie di piani e programmi assoggettati alla relativa procedura; il secondo formulato con specifico riferimento alle peculiarità della pianificazione di rango comunale.

Con tali indirizzi, la Regione Piemonte si prefigge, in particolare, lo scopo di implementare la vigente disciplina regionale della materia (art. 20 della L.R. 40/1998), con specifico riguardo: all’ambito di applicazione della norma; alla puntuale definizione delle diverse fasi della procedura; alla consultazione delle autorità ambientali e del pubblico interessato; alla necessità di identificare l’autorità deputata ad emanare il previsto parere motivato in ordine alla compatibilità del piano o programma; alla previsione del monitoraggio ambientale dei suoi effetti.

Nel particolare, per quanto necessita qui richiamare, i predetti indirizzi specificano che:

- l’“Autorità competente”, cui compete la decisione circa la necessità di valutazione per i piani o programmi sottoposti a verifica preventiva e ad effettuare, nel corso del procedimento di VAS, la valutazione complessiva degli effetti ambientali del piano o programma esprimendo il parere di compatibilità ambientale, è identificata nell’Amministrazione competente all’approvazione del piano o programma;
- la funzione può essere assicurata dalle predette Amministrazioni tramite il proprio Organo tecnico, istituito ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regionale 40/1998, in quanto struttura idonea a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all’espressione del parere di compatibilità ambientale richiesto a conclusione del procedimento di VAS.

Da ultimo, la Legge Regionale 25 marzo 2013, n. 3 recante, “*Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia.*”, ha introdotto nell’ordinamento regionale che attiene alla pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica, specifiche disposizioni inerenti il procedimento di VAS relativo ai piani, indicando, tra le altre cose, che per gli strumenti di pianificazione, l’Autorità competente alla VAS è individuata nell’Amministrazione preposta all’approvazione del piano, purché dotata di Organo tecnico istituito ai sensi della L.R. 40/98.

Alla luce dei soprarassunti provvedimenti normativi, in osservanza ai principi di

coordinamento, razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli atti autorizzativi in materia ambientale e perseguendo l'obiettivo dello snellimento e dell'integrazione dei procedimenti amministrativi, risulta necessario rideterminare, anche in funzione del mutato assetto organizzativo dell'Amministrazione comunale:

- l'organo comunale cui competono le funzioni di "Autorità competente" in materia di VIA e di VAS;
- l'individuazione del Responsabile dei procedimenti di VIA e di VAS;
- la composizione dell'Organo tecnico comunale, a supporto dell'Autorità competente;
- l'affidamento del compito di coordinamento dell'Organo tecnico comunale;
- l'individuazione dell'"Ufficio di deposito dei progetti".

"Autorità competente"

In coerenza con le disposizioni succitate, e nel rispetto delle competenze stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e dallo Statuto della Città di Torino, l'"Autorità competente" in materia di VIA e di VAS è individuata nella struttura comunale dotata di specifiche competenze in materia ambientale costituita dalla Direzione Ambiente.

Qualora lo ritenesse necessario, l'Autorità competente può:

- A1) definire le modalità e gli standard di riferimento per la presentazione degli elaborati relativi agli studi di impatto ambientale, ai rapporti preliminari e ai rapporti ambientali;
- A2) formulare linee guida comunali per la predisposizione e la verifica degli elaborati previsti dalla legge, nonché per la predisposizione di piani e programmi ai fini della loro compatibilità ambientale, con particolare attenzione alla sperimentazione di metodologie e tecniche in materia.

"Responsabile del procedimento di VIA e di VAS"

In coerenza con le disposizioni della L.R. 40/1998 e con l'ultimo capoverso del paragrafo "L'AUTORITÀ PREPOSTA ALLA VAS" della DGR 12-8931/2008, la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS è attribuita alla Direzione Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali.

Qualora il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali assuma la funzione di proponente, nel caso di progetto da sottoporre a VIA, o la funzione di autorità procedente, nel caso di piano o programma da sottoporre a VAS, la responsabilità del procedimento di VIA o di VAS è attribuita al Servizio Politiche per l'Ambiente.

Il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali assumerà anche la funzione di coordinamento dell'Organo tecnico comunale che, come tale, assumerà i compiti di:

- a) coordinare i lavori dell'Organo Tecnico;
- b) predisporre gli atti dell'Organo Tecnico;
- c) gestire la fase istruttoria e i procedimenti amministrativi relativi alle procedure di VIA e VAS;

- d) per le procedure di VIA, trasmettere all'ufficio di deposito istituito presso la Regione Piemonte i provvedimenti conclusivi della fase di verifica e quelli recanti i giudizi di compatibilità ambientale, emessi dal comune in qualità di autorità competente;
- e) gestire l'ufficio di deposito progetti di cui all'articolo 19 della L.R. 40/98;
- f) promuovere la pubblicazione dei documenti e degli atti relativi ai procedimenti di VIA e VAS, in accordo con le disposizioni legislative vigenti.

Per particolari progetti, piani o programmi, qualora i principi di coordinamento, razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli atti autorizzativi in materia ambientale e l'obiettivo di snellimento e integrazione dei procedimenti amministrativi lo richiedano, l'Organo Tecnico può individuare un diverso Servizio dell'Amministrazione cui attribuire il coordinamento delle procedure di VIA o VAS.

“Organo tecnico comunale”

Le caratteristiche complesse ed interdisciplinari delle indagini da effettuare per la conduzione delle istruttorie nell'ambito delle procedure di VIA e VAS richiedono che l'Organo tecnico comunale abbia competenze trasversali che attingono a diverse professionalità tecnico-scientifiche.

Per addivenire ad una struttura dotata di tale trasversalità di competenze, si ritiene opportuno individuare quali componenti dell'Organo tecnico comunale i Dirigenti, o funzionari da essi delegati, delle Direzioni dell'Amministrazione aventi compiti e competenze sulle componenti e fattori ambientali elencati nell'Allegato I al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e qui di seguito richiamati:

- a) atmosfera (qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica);
- b) ambiente idrico (acque sotterranee e acque superficiali dolci, salmastre e marine, considerate come componenti, come ambienti e come risorse);
- c) suolo e sottosuolo (intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili);
- d) vegetazione, flora, fauna (formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali);
- e) ecosistemi (complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale, quali per esempio un lago, un bosco, un fiume o il mare);
- f) salute pubblica come individui e comunità;
- g) rumore e vibrazioni (considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano);
- h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, sia umano);
- i) paesaggio (aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali).

Stante l'attuale assetto organizzativo, l'Organo tecnico comunale sarà composto delle sottoelencate Direzioni dell'Amministrazione, aventi compiti e competenze sulle componenti e fattori ambientali sopra richiamati:

- Direzione Ambiente;
- Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City;
- Direzione Urbanistica;
- Direzione Verde Pubblico ed edifici Municipali;
- Direzione Infrastrutture e Mobilità.

Il Direttore di ciascuna Direzione potrà individuare, in linea generale o per ciascuno specifico caso, il Dirigente che parteciperà, anche nel tramite di un funzionario da questi delegato, all'Organo tecnico comunale fornendo i contributi e le informazioni raccolte dai Servizi e dagli Uffici alle dipendenze della Direzione.

All'Organo tecnico comunale, per il tramite del Servizio che svolge funzioni di coordinamento, sono demandati, in coerenza con l'art. 7 della L.R. 40/98, i compiti di:

- A) ricevere le domande e le istanze di avvio dei procedimenti;
- B) espletare le procedure relative alle fasi di:
 - B1) verifica, di cui all'articolo 10 della L.R. 40/98 e della verifica di assoggettabilità di cui al comma 4 dell'art. 3 bis della LR. 56/77 e s.m.i. (LUR) e al paragrafo "LA VERIFICA PREVENTIVA" dell'Allegato I alla DGR 12-8931/2008 e all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006;
 - B2) specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all'articolo 11 della L.R. 40/98 e della definizione dei contenuti del rapporto ambientale di cui al comma 4 dell'art. 3 bis della LR. 56/77 e s.m.i. (LUR) e al paragrafo "LA FASE DI SPECIFICAZIONE (SCOPING)" dell'Allegato I alla DGR 12-8931/2008 e all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;
 - B3) valutazione, di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 40/98 e di consultazione e informazione di cui al comma 4 dell'art. 3 bis della LR. 56/77 e s.m.i. (LUR), ai paragrafi "LA CONSULTAZIONE", "IL PARERE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE", "L'APPROVAZIONE DEL PIANO O PROGRAMMA" dell'Allegato I alla DGR 12-8931/2008 e agli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 152/2006;
- C) promuovere le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti, di cui all'articolo 15 della L.R. 40/98 e il controllo degli effetti ambientali significativi, da effettuarsi attraverso un monitoraggio che ne accompagni il percorso di attuazione, di cui al comma 4 dell'art. 3 bis della LR. 56/77 e s.m.i. (LUR), al paragrafo "IL MONITORAGGIO AMBIENTALE" dell'Allegato I alla DGR 12-8931/2008 e all'art. 18 del D.Lgs. 152/2006;
- D) supportare l'Autorità competente per l'espressione del parere del comune in seno a procedure di VIA e VAS non di livello comunale.

L'Organo tecnico, in relazione alla particolare complessità o specificità del progetto o del piano o programma, può avvalersi del contributo di professionalità esterne all'organo, appositamente individuate dal responsabile del procedimento, o dell'ARPA che, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98, coadiuva le autorità competenti assicurando, nello svolgimento delle istruttorie e nelle attività previste dalla L.R. 40/98, il supporto tecnico-scientifico, anche mediante l'utilizzo del patrimonio di conoscenze acquisite nello svolgimento dei compiti di istituto.

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'organo tecnico ha diritto di accesso ai dati ed alle informazioni pertinenti ai temi in esame in possesso del comune.

"Ufficio di deposito dei progetti"

In coerenza con le disposizioni della L.R. 40/1998, l'Ufficio di deposito dei progetti è istituito presso il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali.

L'Ufficio di deposito dei progetti assolve le funzioni di:

- a) raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico:
 - 1) la documentazione relativa alle procedure di VIA e di VAS;
 - 2) i pareri espressi dai soggetti con competenze ambientali;
 - 3) le osservazioni presentate dal pubblico;
 - 4) i provvedimenti conclusivi della fase di verifica;
 - 5) i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale;
 - 6) il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito;
- b) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, la sintesi in linguaggio non tecnico, secondo le modalità regolamentate dalla normativa regionale vigente. La richiesta di copia degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale depositati è inoltrata direttamente al proponente.

Si precisa, infine che, qualora, per una differente articolazione organizzativa dell'Ente, i compiti e le competenze possedute dalle Direzioni, o Servizi, citati nel presente provvedimento, venissero trasferite ad altra Direzione o Servizio, o paritetica struttura dell'organizzazione, con determinazione del Direttore Generale si individueranno i nuovi soggetti responsabili

Si evidenzia infine che le *"Le Linee programmatiche 2011 - 2016 per il Governo della Città di Torino"*, presentate dal Sindaco Piero Fassino l'11 luglio 2011 e approvate dal Consiglio Comunale il 13 luglio 2011, in particolare ai paragrafi: *"14. Torino capitale dell'ambiente"*; *"16. Torino: capitale della salute"*; affermano che *"La vivibilità della Città è misurata altresì dalla sua qualità ambientale e tecnologica."* e che *"Occorre caratterizzare le scelte della Città in una logica intersettoriale e interistituzionale, integrando le dimensioni ambientale, economica, sociale e culturale nell'elevata complessità dell'area metropolitana, correlata ad elementi di contesto quali la densità abitativa, le nuove povertà, la popolazione di origine straniera ed un insieme di determinanti non sanitarie a forte impatto sulla salute, in*

coerenza con le raccomandazioni dell'OMS e con la rete Città Sane cui la Città aderisce. Il Sindaco, garante della salute dei cittadini e massima autorità sanitaria locale, può esercitare tale funzione sviluppando in tutte le politiche della città azioni capaci di produrre salute e di essere realmente misurabili, utilizzando strumenti quali la VIS (Verifica Impatto sulla Salute) e individuando, attraverso la modalità partecipata dei PePS (Piani e Profili di Salute), le priorità su cui intervenire.”.

Nel caso in cui il Consiglio Comunale vorrà meglio definire i sopracitati obiettivi scaturenti dalle Linee programmatiche 2011 - 2016 per il Governo della Città di Torino, si valuterà altresì la possibilità di integrare il predetto Organo tecnico comunale.

Alla luce delle sopra richiamate rideterminazioni appare infine opportuno revocare le precedenti disposizioni emanate con

- deliberazione della Giunta Comunale dell'11 dicembre 2001 (mecc. 0111112/06);
- deliberazione della Giunta Comunale del 12 marzo 2002 (mecc. 0201468/021);
- deliberazione della Giunta Comunale del 23 luglio 2002 (mecc. 0205652/021).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- 1) di individuare l'“Autorità competente” in materia di VIA e di VAS nella struttura comunale dotata di specifiche competenze in materia ambientale costituita dalla Direzione Ambiente, con le competenze previste nella narrativa del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS è attribuita alla

Direzione Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, che eserciterà tale funzione secondo quanto previsto in narrativa e, in relazione a ciò, che:

- a. qualora il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali assuma la funzione di proponente, nel caso di progetto da sottoporre a VIA, o la funzione di autorità procedente, nel caso di piano o programma da sottoporre a VAS, la responsabilità del procedimento di VIA o di VAS è attribuita al Servizio Politiche per l'Ambiente;
 - b. per particolari progetti, piani o programmi, qualora i principi di coordinamento, razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli atti autorizzativi in materia ambientale e l'obiettivo di snellimento e integrazione dei procedimenti amministrativi lo richiedano, l'Organo Tecnico può individuare un diverso Servizio dell'Amministrazione cui attribuire il coordinamento delle procedure di VIA o VAS;
- 3) di costituire l'Organo Tecnico Comunale, coordinato dalla Direzione Ambiente – Servizi Adempimenti tecnici ambientali, con le modalità e le competenze esplicitate in narrativa e di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione del Direttore Generale n. 59 (mecc. 1245155/066) del 17 dicembre 2012 in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come da dichiarazione allegata (**all. 1**);
- 4) di stabilire che, qualora, per una differente articolazione organizzativa dell'Ente, i compiti e le competenze possedute dalle Direzioni, o Servizi, citati nel presente provvedimento, venissero trasferite ad altra Direzione o Servizio, o paritetica struttura dell'organizzazione, con determinazione del Direttore Generale si individueranno i nuovi soggetti responsabili;
- 5) di revocare le precedenti disposizioni emanate in
- deliberazione della Giunta Comunale dell'11 materia e, pertanto, di revocare le seguenti deliberazioni: dicembre 2001 (mecc. 0111112/006), recante: “LEGGE REGIONALE 14/12/98, N. 40. CONFERIMENTO FUNZIONI IN TEMA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE. ISTITUZIONE ORGANO TECNICO COMPETENTE E DISCIPLINA DELLE RELATIVE PROCEDURE – APPROVAZIONE”;
 - deliberazione della Giunta Comunale del 12 marzo 2002 (mecc. 0201468/021), recante: “LEGGE REGIONALE 14/12/1998 N. 40. CONFERIMENTO DI FUNZIONI IN TEMA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE. PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (MECC. 0111112/006) DELL'11/12/2001. APPROVAZIONE”;
 - deliberazione della Giunta Comunale del 23 luglio 2002 (mecc. 0205652/021), recante: “MODALITÀ OPERATIVE PER LE PROCEDURE DI

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE SUI PROGETTI DI
COMPETENZA DEL COMUNE DI TORINO - ADEMPIMENTI IN
ATTUAZIONE ALLA L.R. 14 DICEMBRE 1998 N. 40- APPROVAZIONE”;

- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L' Assessore all'Ambiente
Enzo Lavolta

L'Assessore all'Urbanistica
Stefano Lo Russo

L'Assessore alla Viabilità Infrastrutture, Trasporti e Mobilità
Claudio Lubatti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Enrico Bayma

Il Direttore
Direzione Urbanistica
Rosa Gilardi

Il Dirigente Servizio
Grandi Opere del Verde
Sabino Palermo

Il Dirigente Servizio

Sostenibilità Energetica
Filippo Rozzo

Il Dirigente Servizio
Urbanizzazioni
Giuseppe Serra

Verbale n. 1 firmato in originale:

IL SINDACO
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 gennaio 2014 al 27 gennaio 2014;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 23 gennaio 2014.